



# COMUNE DI MANDURIA

Provincia di Taranto

*Servizi Sociali*

**Convenzione con il C.A.F. per la gestione degli adempimenti di cui all'art. 65 L. n. 448/98 "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 "Assegno di maternità di base"**

**ANNO 2020**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Manduria, presso la sede dei servizi Sociali,

**TRA**

L'amministrazione Comunale di Manduria – C.F. 8009070733 – rappresentata dal Responsabile del Servizio "Servizi Sociali" Avv. Vincenzo Dinoi

**E**

Il Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F. - con sede in \_\_\_\_\_ alla n. (sede Zonale in Manduria Via n. \_\_ - P.I. \_\_\_\_\_ in persona del proprio Responsabile Zonale per il Comune di Manduria, Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ munito di apposita delega ( prot.gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ conferita dal Legale Rappresentante Sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

per quanto di stretta competenza del presente atto;

- Poiché, ai sensi del D.P.C.M. n. 337/25.5.2001, spetta ai Comuni di residenza acquisire ed evadere le richieste dei cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta normativa, in materia di Assegno di maternità e Assegno per nucleo familiare con tre figli minori a carico;
- Considerato che i Comuni, ai sensi dell'art.3 secondo comma del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art.18 comma quarto D.M. 21/12/2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 - Oggetto**

L'oggetto della presente convenzione è la definizione dell'accordo tra i soggetti su indicati per la gestione degli adempimenti relativi al beneficio di cui all'art. 65 della L. 448/98 e all'art. 74 del D. Lgs 151/2001 e successive modificazioni ed integrazione, relative all'anno 2020 - Assegno ai nuclei con almeno tre figli minori a carico - Assegno di maternità di base

## **Art.2 - Compiti del Centro Assistenza Fiscale (C.A.F.)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso al beneficio di cui all'oggetto della presente convenzione;
- elaborare i dati per verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio;
- esecuzione dei relativi calcoli nel rispetto della normativa specificata;
- stesura degli elenchi degli aventi diritto;
- trasmissione, con proprie chiavi telematiche, all'INPS dei dati attinenti l'erogazione delle prestazioni sociali;
- presentazione del quadro riepilogativo delle pratiche trattate nel corso di validità della presente convenzione, attività propedeutica all'erogazione di quanto spettante ai CAF;
- collaborazione per eventuali controlli circa la situazione economica dei richiedenti prestazioni o servizi socio-economico erogati dall'Amministrazione;
- **Il CAF dovrà procedere alla trasmissione delle istanze, che l'Ufficio preposto invierà, successivamente alla presentazioni delle stesse da parte dei richiedenti al protocollo generale dell'Ente;**
- **Le comunicazioni con l'Ente dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.**

## **Art.3 - Informazioni rese al dichiarante**

Nel momento in cui il Caf acquisisce la dichiarazione sostitutiva unica, nel rispetto della Legge 675/96 e del "Codice in materia di protezione dei dati personali", adottato con D.Lgs n. 196/2003, dovrà informare gli interessati che le dichiarazioni e i dati documentati sono da esso acquisiti e trasmessi al Comune di Manduria e all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS - per l'erogazione dei benefici in oggetto indicati).

## **Art.4 - Stampa e custodia della documentazione**

Il CAF custodisce nei suoi archivi, in stretto ordine alfabetico, la documentazione cartacea dei richiedenti, adottando misure idonee per la salvaguardia dei dati in essa contenuti;

## **ART.5 - Termini del procedimento**

Il CAF si impegna a trasmettere le pratiche inviate dall'Ente entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla ricezione delle stesse;

## **Art.6 - Durata**

La presente convenzione riguarda gli adempimenti relativi ai benefici per l'anno 2020, avendo come termine ultimo il **31 luglio 2021** per l'espletamento delle pratiche di Assegno di maternità (facoltà di presentare istanza entro sei mesi dal parto) - e il termine del **28 febbraio 2021** per l'espletamento delle pratiche Assegno per nucleo familiare con tre figli a carico (facoltà di presentare istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento). La presente convenzione si intende rinnovata alla scadenza salvo che le parti interessate recedano per motivi di opportunità, dando comunicazione per iscritto almeno 2 mesi prima;

## **Art.7 - Compenso**

Per l'attività prevista nella presente convenzione il Comune corrisponderà al CAF, per ogni pratica valida, regolarmente acquisita dal portale INPS, un compenso pari ad € 5,00 + IVA e la liquidazione delle competenze di cui alla presente convenzione dovrà essere effettuata in un'unica soluzione entro e non oltre la data del 31/12/2021.

Ciò premesso, il Caf provvederà a fatturare quanto spettante, entro il 31 dicembre di ogni anno di competenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente qualificherà il silenzio del Caf quale perdita d'interesse.

### **Art.8 - Inadempimento**

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, quando rileva l'inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione. Il CAF è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto sancito all'art.2 della presente convenzione, pena la **"REVOCA" della stessa**, qualora l'inosservanza venga effettuata per 2(due) volte consecutive;

### **Art 9 - Spese**

Tutte le spese e gli oneri inerenti il presente atto sono a carico del Caf sottoscrittore, salvo diverse previsioni di Legge;

### **Art 10 - Responsabilità personale**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione, inviando al Comune copia della polizza.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Manduria rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

### **Art.11 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro del Tribunale di Taranto.

Per il Centro di Assistenza Fiscale  
Il legale Rappresentante

Per il Comune di Manduria  
Il Dirigente  
AVV. Vincenzo Dinoi